REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 12.6.2026 ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20440 R.G. 2025 promossa da:

rappresentata e difesa dall' avv. ROBERTO RIZZO, giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico

Contro

POSTE ITALIANE SPA rappresentata e difesa dall' avv. giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 20440/2025, conveniva in giudizio POSTE ITALIANE spa chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere trasferita ai sensi dell'art. 33 quinto comma legge 104/92 (e successive modifiche) dal CD di Rivoli a Torino, presso l'ufficio postale di Cardito, o uno dei CD di NAPOLI e provincia o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente alla società intimata e presente nel comune e nella provincia napoletana più vicina al luogo di domicilio e residenza del padre (grave invalido da assistere) sig. sito a Cardito (Na) ,

2) (accertare e dichiarare) l'illegittimità (per tutte le ragioni esposte in ricorso) del diniego opposto, per fatti concludenti, dalla Poste Italiane spa alla richiesta di trasferimento avanzata dalla ricorrente ai sensi della legge in questione in data 10 marzo 2025 e/o 16 maggio 2025;

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

3) e per l'effetto condannare la società intimata in persona del legale rapp.te pro tempore ad applicare parte ricorrente presso una delle suddette sedi di cui al punto 1) che precede;

4) condannare la spa Poste Italiane, in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale per il presente giudizio, maggiorato del rimborso forfetario delle spese, dell'iva e cpa, come per legge.

Esponeva la ricorrente di essere stata assunta da Poste Italiane spa a far data dal 30 ottobre 2024 con contratto a tempo indeterminato come impiegata di livello E presso il CD RIVOLI sito a Torino; che la società aveva preteso che la ricorrente sottoscrivesse in data 28 ottobre 2024 " *un verbale di conciliazione in sede sindacale* " finalizzato a " *una transazione generale e novativa anche ai sensi dell'art. 1965 cc di ogni possibile questione insorta e/o insorgente che possa derivare sia in via causale sia in via meramente occasionale dai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con Poste Italiane spa ..*"; che l' agenzia di Benevento dell' INPS, in data 11 dicembre 2024 accoglieva la richiesta della ricorrente finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto ai giorni di permesso ex art. 33 comma 3 l. n. 104/92 per assistere il disabile che si trovava nelle condizioni di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92; che la ricorrente inoltrava detta richiesta alla società che ometteva ogni risposta ; che visto il silenzio della convenuta, la ricorrente in data 16 maggio 2025 reiterava la richiesta ; che la madre della ricorrente, moglie di non era in grado di assistere il padre dell' istante; che la ricorrente era l'unica a poter assistere il padre; che in data 23 aprile 2025, la società pubblicava l' elenco delle disponibilità per la mobilità regionale volontaria per il 2025, da cui risultava una disponibilità di ben 133 lavoratori proprio a Napoli con rapporto full time; che con comunicato del maggio 2025, risultava a Napoli una disponibilità di ben 204 unità; che a marco 2025, la ricorrente formalizzava la richiesta di trasferimento a Napoli.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente argomentava sul diritto ad essere trasferita ex art. 33 comma 5 l. n. 104/92 dal Comune di Torino presso gli uffici postali e/o CD di Napoli e Provincia, richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità su identica questione.

Evidenziava l' irrilevanza del richiamo al verbale di conciliazione del 28.10.2024.

Si costituiva in giudizio POSTE ITALIANE spa che eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente, che – dopo la proposizione del ricorso – aveva

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

richiesto e ottenuto la nomina a Titolare di Zona per la Linea Mercato, con decorrenza dal 20 ottobre 2025; che tale nomina, frutto di una scelta volontaria, comportava l'assegnazione stabile a una specifica area territoriale e risultava incompatibile con la pretesa di trasferimento oggi azionata.

Evidenziava, altresì che la ricorrente aveva liberamente scelto e accettato la sede di Rivoli, sottoscrivendo un accordo transattivo e tombale che non poteva oggi rimettere in discussione.

Deduceva, poi, che la sede di Rivoli presentava una significativa carenza di organico, sicché il trasferimento della ricorrente pregiudicava la continuità dei servizi essenziali.

La resistente faceva rilevare che alla luce delle rilevanti dimensioni della Società era stata costretta a disciplinare mediante gli accordi sindacali ,le modalità, i tempi e i requisiti di presentazione delle domande di trasferimento e l'istituzione, sia in ambito nazionale che regionale, di graduatorie formate dai candidati che ambiscono al mutamento della propria sede di lavoro; che nel periodo di cui è causa, risultavano vigenti l'Accordo Sindacale del 20 giugno 2023 e l'Accordo Sindacale del 16 maggio 2024 ; che in virtù dell'Accordo Sindacale del 20 giugno 2023, a partire dal 1 al 15 febbraio di ogni anno, i lavoratori assunti a tempo indeterminato potevano presentare domande di trasferimento volontario in ambito nazionale se presentavano determinati requisiti; che l'art. 2 dell'Accordo Sindacale del 16 maggio 2024 disponeva che "*Ai fini di cui sopra, trovano applicazione le regole definite con gli accordi tempo per tempo vigenti a livello nazionale e territoriale; con specifico riferimento alla mobilità nazionale, ferma restando l'efficacia dell'intesa del 20 giugno 2023 per il relativo periodo di vigenza, le Parti, a parziale modifica della stessa, convengono che il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'attivazione delle leve definite dalla presente intesa potrà presentare domanda esclusivamente al raggiungimento del requisito di anzianità di servizio almeno pari a 3 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda*" ; che l'Accordo Sindacale del 20 giugno 2023 prevedeva espressamente che solo il "*personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente <more uxorio> affetti da grave patologia di cui all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate*" ha la possibilità di presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti dall'accordo stesso ; che il mero riconoscimento dei benefici prevista dalla L. 104 non comportava né comporta alcuna precedenza per eventuali trasferimenti che sono e restano regolati dai relativi accordi.

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

Con riferimento alla posizione della ricorrente, Poste deduceva che la sig.ra oltre ad essere sprovvista dei requisiti minimi di anzianità previsti dall'Accordo di Mobilità del 20 giugno 2023 (valido per la mobilità volontaria anni 2023- 2024-2025), era inidonea a partecipare alla procedura di Mobilità Nazionale per i prossimi tre anni in virtù di quanto stabilito al punto 2 del Verbale di accordo del 16 maggio 2024. 42); che tale accordo aveva stabilito , infatti, che il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'attivazione delle leve definite dalla presente intesa poteva presentare domanda esclusivamente al raggiungimento del requisito di anzianità di servizio almeno pari a tre anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; che il CD Rivoli (TO), presso cui era adibita la ricorrente, sia a marzo 2025 sia a maggio 2025 presentava una scopertura di organico.

Faceva rilevare, in ogni caso, che le richieste della ricorrente non erano state formulate secondo le modalità e i canali previsti dalle procedure aziendali di mobilità.

Eccepiva, poi, l' assenza di prova in ordine alle modalità di assistenza e all'esclusività di questa da parte del ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

A. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente, in ragione della successiva nomina della stessa a Titolare di Zona per la Linea Mercato, intervenuta su sua espressa richiesta in data 20 ottobre 2025, con conseguente venir meno di ogni utilità concreta della pronuncia richiesta;

B. In via principale, nel merito rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di Legge.

C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente giudizio e del giudizio cautelare.

Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

Partendo dall' esame della eccepita carenza di interesse ad agire, osserva il giudice che l' impostazione seguita dalla parte resistente sul punto non è meritevole di accoglimento.

Invero, non appare chiara la ragione per la quale l'assegnazione di una zona al posto di un'altra dovrebbe condurre alla "*inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse*" .

La resistente ha poi eccepito la inammissibilità della domanda avendo la ricorrente sottoscritto un verbale di conciliazione.

Il fatto che la ricorrente abbia sottoscritto con la società un verbale di conciliazione in sede sindacale non è in alcun modo circostanza ostativa alla proposizione della domanda ex art. 33 comma 5 della legge n.104/1992.

E ciò per la semplice ragione che con detta conciliazione la ricorrente non ha in alcun modo inteso rinunciare ad una futura pretesa di trasferimento per assistere il padre , disabile grave.

Non è contestabile che la sottoscrizione del verbale di conciliazione sia anteriore al momento dell'insorgenza del diritto al trasferimento; pertanto, non può, dallo stesso, ricavarsi una rinunzia a diritti non ancora entrati nel patrimonio della lavoratrice.

Quanto al richiamo degli accordi sindacali sulla mobilità volontaria nazionale, appare sufficiente rilevare che , come evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza n.1198/2026, richiamata anche dalla parte ricorrente nelle note autorizzate, " *aderendo alla tesi interpretativa di Poste, si perverrebbe tuttavia all'ASSURDO LOGICO di posporre le previsioni di legge (art. 33 comma 5 legge 104/92) alla regolamentazione contrattuale (accordo di mobilità) e di subordinare i benefici riconosciuti dal legislatore a condizioni e limiti individuati negozialmente . In spregio al principio della gerarchia delle fonti, si consentirebbe, cioè, ad una norma contrattuale di derogare alla previsione di legge formale ordinaria.*"

Come precisato dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2466/2025, " *gli accordi in esame disciplinano la mobilità volontaria dei dipendenti postali senza alcuna interferenza con i diritti dei titolari della legge 104 che vedrebbero pregiudicata la loro posizione ove dovessero concorrere nella mobilità secondo i criteri validi per tutti i dipendenti di Poste, in particolare con quello, previsto dagli accordi del 20 giugno del 2023, della presenza in servizio nell'anno precedente, pari al numero di giorni lavorati con una franchigia no superiore a 15 giorni , che necessariamente i titolari della legge 104 potrebbero totalizzare con più difficoltà*

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

rispetto ai non titolari, proprio perché usufruiscono dei permessi per l'assistenza.."

Da ciò consegue che il diritto al trasferimento ex art 33 c 5 L 104/92 è fondato direttamente sulla legge e prevale sugli accordi sindacali sulla mobilità e sulle graduatorie formatesi in seguito agli accordi stessi.

Parte resistente ha contestato il diritto della ricorrente deducendo che " *il CD Rivoli (TO) presso cui è attualmente adibita la ricorrente, sia a marzo 2025 sia a maggio 2025 presentava una scopertura di organico (...) . Gli accordi aziendali prevedono infatti che la soglia minima per avere uno standard di recapito sufficiente è del 110% , mentre la percentuale presso il Cd Rivoli sia a marzo sia a maggio 2025 si collocava al di sotto di tale limite ..l'eventuale trasferimento del ricorrente dal Cd di Rivoli , già comunque in assenza dei requisiti richiesti dagli accordi sindacali avrebbe aumentato in ogni caso la scopertura di organico già in essere , anche considerando il ruolo di titolare di zona ricoperto dalla ricorrente*".

Osserva il giudice che l' art. 33 co. 5 ,l. n. 104/92 prevede il diritto del disabile in situazione di gravità, di scegliere, <u>ove possibile</u>, la sede più vicina al proprio domicilio .

Tale diritto non si configura come incondizionato, giacché può essere fatto valere allorquando, come precisato dalla Suprema Corte con orientamento pressoché unanime, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell' impresa gravando sulla parte datoriale l' onere della prova di siffatte circostanze ostative all' esercizio del diritto qui rivendicato.

Come di recente ribadito dalla Corte di appello di Roma (sentenza n. 5118/2022), l'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell'Unione dell'art. 33, co. 5 citato oggi offre, ed anzi impone, ulteriori strumenti per definire la modalità con cui condurre, in concreto, il predetto bilanciamento d'interessi. Invero, come osservato nella citata sentenza, le cui argomentazioni sono qui pienamente condivise e testualmente richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., "l*o scopo della L. n. 104/1992 è di tutelare, sotto l'egida degli artt. 2, 32 e 38 Cost., il diritto del disabile all'espressione piena della sua personalità e delle sue relazioni sociali, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono, scopo che è perseguito anche attraverso la previsione di misure che agevolano l'intervento dei familiari lavoratori che di loro si occupano (argomenta da Cass. n. 8793/2020, Corte Cost. n. 215/1987, n. 203/2013, n. 232/2018). Di poi, la Direttiva 2000/78/CE, attuata nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 216/2003, nello*

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

stabilire il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla situazione di handicap (che qui interessa), prescrive a tal fine al datore di lavoro l'adozione di "accomodamenti ragionevoli" della sua organizzazione d'impresa, ossia l'adozione di quelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che, senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo, siano comunque idonei a consentire la rimozione dei predetti ostacoli.

La Corte di Giustizia ha peraltro chiarito che tale Direttiva si applica anche ai familiari lavoratori che prestano assistenza al portatore di handicap (v. sentenza 17 luglio 2008, Coleman C-303/06)".

Proseguendo quindi nel vaglio dei fatti impeditivi del diritto azionato fatti valere da Poste Italiane spa, si deve osservare che, dai dati emergenti dai documenti prodotti dalla società non emerge, né resta adeguatamente dimostrata l'impossibilità del trasferimento della dipendente, né comunque si ricava l'esistenza di circostanze concrete effettivamente ostative all'esercizio del diritto azionato, né risulta l'adozione da parte datoriale di "accomodamenti ragionevoli" della sua organizzazione d'impresa.

La resistente non ha affatto fornito i dati della organici (della copertura stabile e neanche di quella complessiva) del sede di NAPOLI e provincia sottraendosi così dalla prova del presunto "sbilanciamento" organizzativo tra le due sedi che però secondo la Cassazione sarebbe stato suo preciso onere dimostrare.

In particolare, come fatto rilevare dalla difesa della parte ricorrente nelle note autorizzate, Poste Italiane spa non ha affatto contestato i dati sulla pianta organica di cui al punto 22 del ricorso secondo i quali a NAPOLI e provincia la situazione del personale STABILE nel ruolo di portalettere, nell'intero 2024 fosse costantemente al di sotto dell' 80% della pianta organica (dati attestati per tabulas dall'allegato 29, pure non contestato). E non ha contestato quanto affermato nei punti da 25 a 28 del ricorso, e cioè che nel 2025 da gennaio ad aprile la situazione della copertura degli organici dei dipendenti con il ruolo di portalettere, a Napoli e provincia , fosse la seguente (vedasi docc. 33bis, pure non contestato) :a gennaio 80%, a febbraio 78%, a marzo 76%, e ad aprile 80% della pianta organica.

Tale situazione prova la carenza di organico presso l' ufficio napoletano al momento della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente.

Del resto, giova evidenziare che parte ricorrente ha richiamato i tabulati con gli organici dei portalettere e dedotto che la provincia di Torino che presenta un personale stabile tra il 95% ed il 98% è costantemente ben più coperta per i

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

dipendenti con il ruolo di portalettere, di quella di Napoli che a marzo 2025 presentava un personale stabile del 76%.

Tali allegazioni non sono state contestate.

Da ciò consegue che a Napoli la carenza di portalettere , all'epoca dei fatti, fosse di centinaia di unità ben più consistente rispetto a quella registrata a Torino .

Alla luce di tali considerazioni, vanno ritenute sfornite di riscontro le ragioni addotte da Poste Italiane spa per il rifiuto del trasferimento della ricorrente.

In tale contesto, a nulla vale dedurre che la ricorrente sia "titolare di zona", rilevato che trattasi di mansioni facilmente "fungibili", non connotate cioè da elementi di professionalità particolare e/o specializzata.

Osserva, infine, il giudice che il lavoratore che assiste il familiare disabile non è necessario che presti detta assistenza con i caratteri della continuità e della esclusività, poiché le modifiche da ultimo apportate all'art. 33 della legge n. 104/1992 non contemplano più detti requisiti (per tutte Corte di Appello di Roma , sentenza n.2466/2025)

Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l' Ufficio postale di Cardito o uno dei CD di Napoli e provincia .

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l' Ufficio postale di Cardito o uno dei CD di Napoli e provincia .

Condanna Poste Italiane spa al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 2789,00 , oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.

Roma, 12.6.2026

La Giudice

Dott.ssa Alfonsina Bellini

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15